VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

Ai fini della concessione della prestazione dell'Assegno Ordinario per la causale "emergenza COVID – 19" di cui all'art. 19 comma 1 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 ss.mm.ii e dell'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n° 104 del 14 agosto 2020

In data 01.09.2020, alle ore 17.00 sono presenti:

- **Antenna Audio Italia Srl** rappresentata dalla Dott.ssa Isabella de Angelis (di seguito anche La Società);

- **Le OO.SS:**

FILCAMS CGIL rappresentato dalla Dott.ssa Livia Astolfi;

(la Società e le OO.SS., congiuntamente, le "*Parti*")

*

Le Parti si danno atto che l'esame congiunto ed il presente verbale vengono effettuati e redatti in via telematica cosi come previsto dall'art. 19, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

***Visto** il D. Lgs. n.148 del 14 settembre 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".*

***Visto** il Decreto Interministeriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 94343 del 10 marzo 2016 "Fondo di integrazione salariale."*

***Visto** il Decreto Legge n 18 del 17 marzo 2020 "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 convertito nella legge del 24 aprile 2020 n. 27";*

***Visto** il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19";*

***Visto** il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga dei termini in materia di reddito di emergenza e di emersione dei rapporti di lavoro";*

***Visto** il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga dei termini in materia di reddito di emergenza e di emersione dei rapporti di lavoro c.d. Decreto agosto.*

Premesso che

a. **Antenna Audio Italia Srl** (con sede legale in Roma, alla via Properzio n. 5 - Partita Iva 13174590151) fa parte di un gruppo internazionale che opera da quasi 40 anni nel campo del turismo culturale, sviluppando tecnologie innovative per i principali Musei e siti culturali del mondo. Fra i servizi più conosciuti: audioguide, guide multimediali e Apps scaricabili per visitatori individuali e sistemi radio per visitatori in gruppo. Insieme alla fornitura di strumenti tecnologici e

contenuti multi-lingue, la Società si occupa anche della distribuzione al pubblico, presso i siti museali, dei propri apparecchi, attraverso personale specificamente addetto.

b. **Antenna Audio Italia Srl** opera in Italia presso la predetta sede legale e presso le seguenti strutture museali: Musei Vaticani; Museo Egizio di Torino; Mudec (Museo delle culture) di Milano.
c. Ai sensi dell'art.2 del Decreto interministeriale 94343 del 10 marzo 2016, rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (Fis).
d. **Antenna Audio Italia** Srl presso la sede e le predette strutture museali impiega complessivamente nr. 105 dipendenti (1 dirigente e 104 impiegati) di cui n. 103 assunti a tempo indeterminato e n. 2 assunti a tempo determinato. Ai lavoratori è applicato, fatta eccezione per il dirigente, il CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi CONFESERCENTI.
e. La società ha interamente fruito della prestazione dell'assegno ordinario con Causale Covid 19 Nazionale, già oggetto di precedenti autorizzazioni, per il periodo decorrente dal 09.03.2020 al 11.07.2020, **per un totale di 18 settimane**, stante la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid – 19, come previsto dall'art.19 c. 1 del D.L. del 17/03/2020 n.18 convertito con modificazioni nella legge del 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.
f. **Antenna Audio Italia** Srl , pur considerando il riavvio delle attività economiche e produttive, deve purtroppo registrare una importante contrazione dell'attività caratteristica aziendale causata dall'emergenza epidemiologica in atto e dalle misure di contenimento adottate, con conseguente riduzione/sospensione dell'attività lavorativa. Dall'analisi dei dati di fatturato, effettuati raffrontando i valori relativi al primo semestre 2020 (01.01.2020 - 30.06.2020) rispetto ai valori relativi al primo semestre 2019, risulta purtroppo una contrazione di fatturato superiore al 20 per cento.
g. **Antenna Audio Italia** Srl , come già anticipato nella comunicazione inviata a mezzo pec alle OO.SS del 12.08.2020 e a cui si rinvia anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e successive modificazioni e integrazioni, ritiene quindi necessario richiedere un ulteriore periodo d'intervento della prestazione dell'assegno ordinario con causale Covid – 19 nazionale, di **durata pari a 9 settimane**, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n° 104 del 14 agosto 2020

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate;
2. **Antenna Audio Italia** Srl , ha ampiamente illustrato alle OO.SS presenti, come, per motivi non imputabili alla Società, ma riconducibili all'emergenza epidemiologica Covid – 19, si continui a registrate una contrazione dell'attività aziendale con conseguente riduzione dell'attività lavorativa;
3. In considerazione di quanto illustrato e in accordo con le OO.SS presenti, la **Antenna Audio Italia** Srl , come previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto Legge Agosto n° 104 del 14 agosto 2020.richiederà, in deroga all'art. 19 comma 1 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modificazioni e integrazioni, l'intervento del trattamento di "Assegno Ordinario in ambito Fondo Integrazione per **la causale "EMERGENZA COVID – 19 per ulteriori 9 settimane**;
4. La riduzione/sospensione dell'attività lavorativa decorre dalla data 13.07.2020 entro comunque il 31.12.2020;

5. Visto il contingente stato d'incertezza, le Parti inoltre concordano che, autorizzate ed esaurite le 9 settimane di ammortizzatore sociale, di cui al punto 3 che precede, qualora permanessero situazioni di contrazione dell'attività aziendale, direttamente riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, tali da causare una conseguente necessità di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, la Società potrà ricorrere, entro comunque il 31.12.2020, all'utilizzo delle ulteriori 9 settimane di assegno ordinario con causale COVID -19, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del D.L. n° 104 del 14 agosto 2020. A tal proposito, così come indicato in premessa, la Società dichiara di aver registrato una contrazione del fatturato del 1° semestre 2020 maggiore del 20% rispetto al fatturato del 1° semestre 2019.
   Tale eventuale ulteriore periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa potrà interesserà il medesimo personale di cui al seguente punto 6), che potrà essere sospesa dal lavoro con le medesime modalità di cui al seguente punto 9);
6. Il ricorso all'ammortizzatore in oggetto interessa allo stato un totale di **n. 88 lavoratori** con le modalità di seguito descritte:

Lavoratori	N. unità	Azione (sospensione o riduzione)
Personale operante presso strutture museali	79	In funzione delle esigenze tecniche organizzative e produttive, rimesse alla valutazione del datore di lavoro, tale personale potrà vede ridotta la propria attività lavorativa fino a un massimo dell'100% dell'orario settimanale di lavoro. La riduzione sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione, avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali.
Personale di sede e staff interno	9	In funzione delle esigenze tecniche organizzative e produttive, rimesse alla valutazione del datore di lavoro tale personale vede ridotta la propria attività lavorativa fino a un massimo dell'100% dell'orario settimanale di lavoro. La riduzione sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione, avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;

7. A tali lavoratori è applicato il CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi CONFESERCENTI;
8. I lavoratori interessati dall'ammortizzatore sociale sono tutti già in forza alla data del 25 marzo 2020;

9. La riduzione delle ore di prestazione lavorativa avverrà di norma su base settimanale con modalità di astensione, oraria, su intere giornate o intere settimane. La riduzione/sospensione sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie e potrà arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali, mentre, ove vi sia necessità di svolgimento di attività lavorativa residuale, opererà con rotazione.
10. L'individuazione dei lavoratori da collocare in riduzione/sospensione, avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;
11. Alla luce della grave e contingente crisi di liquidità, la società richiederà il pagamento diretto della prestazione da parte dell'inps ;
12. Durante il periodo di sospensione con diritto alla prestazione dell'Assegno Ordinario i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro rispettando un preavviso di 24 (ventiquattro) ore;
13. Le Parti si danno atto e convengono che la Società, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione dell'assegno ordinario, provvederà ad inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando le modalità di riduzione/sospensione. Le parti acconsentono a che tali comunicazioni vengano inviate a mezzo e-mail ordinaria e che le stesse producano effetto dal momento in cui risultino consegnate al lavoratore, valendo a tal fine il messaggio automatico di avvenuta consegna.

*

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti, confermando comunque a tutti gli effetti le precedenti intese intercorse, si danno atto di avere esperito e positivamente concluso con accordo la procedura di esame congiunto, in conformità all'art. 19, comma 2, del D.L.17 marzo 2020, n. 18.

*

Il presente verbale redatto nel corso della consultazione effettuata in modalità telematica viene contestualmente scambiato tra le parti a mezzo posta elettronica.

*

Letto confermato e sottoscritto il Roma, 01.09.2020

Antenna Audio Italia Srl

Le Parti si sono presenti:

FILCAMS CGIL rappresentato dalla dott.ssa Livia Astolfi